

# COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO SETTORE IX

**PROGETTO:** PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE  
TERRAZZE SCUOLA MATERNA A.MORO ED ALTRE  
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 150.000,00

## I PROGETTISTI

(Geom. Giovanni Guardiano)



SCALA:

DATA:

TAVOLA



## ELABORATO

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

COMUNE DI RAGUSA  
SETTORE IX

Ai sensi dell'art. 7 bis del testo della legge  
11 febbraio 1994 n. 109 coordinato con le  
norme delle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003  
si esprime parere favorevole all'approvazione  
del progetto per l'importo complessivo di Euro 150.000,00

Ragusa 22 LUG. 2009  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( Geom. Giovanni Guardiano)



## CAPITOLO I

### OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

#### Art.1

#### Oggetto Dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i  
" **LAVORI DI MANUTENZIONE TERRAZZE SCUOLA MATERNA A. MORO ED ALTRE**".

#### Art.2

#### Ammontare Dell'Appalto

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:

L'importo complessivo del progetto ammonta presuntivamente a Euro 150.000,00  
(centocinquantamilaeuro) così distinto:

Importo dei lavori	€	115.963,65
Oneri sicurezza 2%	€	2.160,25
Importo lavori a base d'asta	€	113.803,40
IVA	20%	€ 23.192,73
Spese tecniche 2,14%	€	2.481,62
Imprevisti <10%	€	7.362,00
Assicurazione Rup e progettista	€	1.000,00
<b>Totale progetto</b>	<b>€</b>	<b>150.000,00</b>

#### Art.2 bis

#### Condizioni d'ammissione

Per l'ammissione alla gara di appalto di cui al punto 1 è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio da almeno due anni per la categoria O.G.1 e per la classifica 1 fino a Euro 258.228. Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 25/01/2000, n° 34 comma c, non ci sono parti di cui si compone l'opera, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a Euro150.000, subappaltabili o scorporabili.

#### Art.3

#### Designazione sommaria delle opere

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.22 del D.M. 29 maggio 1985 modificato con D.C.P.S. 15 luglio 1947, n° 763 e degli artt.7 e 13 del D.P.R.16 luglio 1962, ultimo e quinto comma rispettivamente, le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

- Massetti in cls
- Pavimentazione
- Guaina asfaltica
- Ponteggi
- Opere varie di finitura;
- Manodopera per lavori in economia

L'appalto sarà affidato con le modalità previste nel bando di gara.

Non è ammesso fare ribassi differenziati per le singole categorie di prestazioni.

Le prestazioni saranno eseguite sulla base delle necessità che saranno comunicate periodicamente dall'Amm.ne sino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

#### **Art.4**

### **Condizioni di appalto**

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- b) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Foglio di patti e condizioni) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

#### **Art.5**

### **Variazioni alle opere progettate**

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione, si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Foglio di patti e condizioni.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

## **Art.6**

### **Eccezioni dell'appaltatore**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Foglio di patti e condizioni, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

## **Art.7**

### **Osservanza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio di Patti e Condizioni e dal Contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) Legge 109/94 come modificata dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge n°109/94 e successive modificazioni.
- c) Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.3 comma 5, della legge n° 109/94 e successive modificazioni.

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale l'appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

## **Art.8**

### **Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Foglio di Patti e Condizioni, anche i seguenti documenti:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Foglio di Patti e Condizioni;
- d) Relazione Tecnica;
- e) L'elenco dei Prezzi Unitari desunto dal Prezziario Regionale OO.PP. 2002 oltre ai prezzi desunti da rigorosa analisi prezzi;

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

## **Art.9**

### **Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo**

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito.

In difetto, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione, entro dieci giorni, al Comitato centrale dell'Albo Nazionale dei costruttori di cui alla Legge 10 Febbraio 1962, n. 57 per i provvedimenti di cui all'art.5 della Legge 8 Ottobre 1984, n. 687.

## **Art.10**

### **Cauzioni e coperture assicurative**

#### **CAUZIONE PROVVISORIA**

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi esclusivamente a mezzo di fidejussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta.

#### **CAUZIONE DEFINITIVA**

L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di 0,50 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi. delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (1).

Si richiamano, sull'argomento, l'art. 30 della Legge Quadro e l'art. 101 del Regolamento n. 554.

## **Art.11 Consegna dei Lavori**

### *CONSEGNA IN GENERALE*

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dal regolamento di attuazione cap. 2 art. 129, 130, 131, della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge n° 109/94 e successive modifiche

### *CONSEGNA FRAZIONATA*

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

### *INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO*

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro cento.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

## **Art.12 Tempo utile per la ultimazione dei lavori Penale per il ritardo**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in mesi 4 (quattro) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura di Euro cento per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibile casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

**Art.13**  
**Sospensione e ripresa dei lavori**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art.27 del presente Foglio di Patti e Condizioni.

**Art.14**  
**Impianto del cantiere - Ordine dei lavori**

*IMPIANTO DEL CANTIERE*

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di dieci giorni dalla data di consegna.

*ORDINE DEI LAVORI*

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per farli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

**Art.15**  
**Anticipazioni**

*ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE*

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relativi all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto.

In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del 5 % annuo.

*ANTICIPAZIONI FATTE DALL'AMMINISTRAZIONE*

L'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro prevista dall'art.12, commi 6°, 7°, 8° del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 (con le modifiche di cui al D.P.R. 30/6/1972, n° 627) sarà accreditata all'Appaltatore nella misura prevista dalle disposizioni vigenti ed indipendentemente dalla sua richiesta, entro 6 mesi dalla data dell'offerta.

## **Art.16**

### **Pagamenti in acconto**

#### *LAVORI IN GENERALE*

Conformemente alle disposizioni del Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 30.000,00(Euro Trentamila) al netto del ribasso contrattuale, e dello 0,5 % per la garanzia di cui al Capitolato Generale.

All'atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti ed Istituti a norma delle disposizioni vigenti.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

#### *LAVORI A MISURA*

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

#### *LAVORI IN ECONOMIA*

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori.

## **Art.17**

### **Danni di forza maggiore**

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art.348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, del Capitolato Generale e del Regolamento.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto.

Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.



